

DeJure

Banche dati editoriali GFL

MASSIMA

Tribunale sez. II - Genova, 08/10/2021, n. 3771

Furto in supermercato e consumazione del delitto: limiti.

In caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell' azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell' ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo " in continenti" , impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l' agente conseguito, neppure momentaneamente, l' autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2021

DeJure

Banche dati editoriali GFL

SENTENZA

Tribunale sez. II - Genova, 08/10/2021, n. 3771

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
- SEZIONE SECONDA -
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Dott.ssa Alice Serra
in data 28/09/21 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del
dispositivo, la seguente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 442 ss, 533 e 535 c.p.p.
nei confronti di:

1. (...), nato in Romania il (...) elettivamente domiciliato in Genova,
via (...) presso lo studio dell'Avv. (...), del Foro di Genova;
Assistito e difeso - di fiducia - dall'Avv. (...), del Foro di Genova
(nomina ed elezione di domicilio come depositato in cancelleria il
29/06/21).

Libero (sottoposto alla misura cautelare P.Q.C, con obbligo di
presentazione presso la P.G. tre volte a settimana).-PRESENTE

2. (...), nato il (...) in Romania elettivamente domiciliato in Genova,
via (...) presso lo studio dell'Avv. (...), del Foro di Genova; Assistito
e difeso - di fiducia - dall'Avv. (...), del Foro di Genova (nomina ed
elezione di domicilio come da verbale di udienza del 25/06/21 e come da
verbale di arresto 24/06/21).

Libero (sottoposto alla misura cautelare P.Q.C. con obbligo di
presentazione presso la P.G. tre volte a settimana).-PRESENTE
IMPUTATO

in ordine al seguente fatto-reato:

1. art. 11056624625 nr 2 cp perché, al fine di trarne profitto, in
concorso tra loro, dopo essere entrati all'interno dell'esercizio
commerciale (...) di Genova, si impossessavano di un computer portatile
APPLE del valore di 1379 euro che occultavano all'interno di una borsa
internamente rivestite in alluminio (modalità che impedisce ai sensori
delle barriere il rilevamento della merce non pagata) e superavano le
casche senza pagare, ponendo così in essere atti idonei diretti in modo
non equivoco ad impossessarsi di quanto sopra non riuscendo nell'intento
per cause indipendenti dalla propria volontà (venivano monitorati

all'interno dell'esercizio commerciale dalla guarda giurata e, immediatamente dopo aver superato le casse, venivano fermati). In particolare, dapprima l'uomo entrava nel negozio, si appropriava del computer e si portava in una zona isolata dell'esercizio commerciale; poco dopo veniva raggiunto dalla donna in possesso della borsa schermata dove veniva inserito il computer; infine l'uomo (a mani vuote) e la donna (con la borsa) uscivano separatamente dall'esercizio commerciale. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi di un mezzo fraudolento rappresentato dall'utilizzo della borsa "schermata".

In Genova il 24.6.21

Recidiva specifica infraquinquennale per (...)

Recidiva per (...)

(Si omettono le conclusioni delle parti)

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Si procede nei confronti di (...) e (...), tratti in arresto e giudicati con giudizio direttissimo per il reato di cui agli artt. no, 56, 624 e 625 n. 2 c.p. descritto in epigrafe.

All'odierna udienza gli imputati sono stati ammessi al giudizio abbreviato. Acquisito il fascicolo delle indagini preliminari, il rappresentante del Pubblico Ministero e i Difensori degli imputati hanno formulato ed illustrato le rispettive conclusioni come da verbale.

Dalla lettura degli atti contenuti nel dossier investigativo emerge che il giorno 24.06.2021 alle ore 17:50 operanti in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Genova Sampierdarena erano contattati dalla guardia giurata (...), in servizio presso il centro commerciale (...), il quale riferiva che stava inseguendo una persona che l'addetto alla vigilanza del punto vendita (...) poco prima gli aveva indicato come responsabile di un furto. In particolare, l'addetto alla sicurezza tale (...) gli aveva riferito che aveva notato l'uomo entrare in negozio, dirigersi verso gli scaffali dell'esposizione dei personal computer Apple, prelevarne uno e dirigersi verso una parte un po' più isolata del negozio, dove lo attendeva una donna che subito riponeva nella propria borsa il computer. L'uomo poi si era avviato da solo verso l'uscita "senza acquisti" del negozio, mentre la donna aveva indugiato ancora un poco nel negozio.

Gli operanti giungevano all'esterno del centro commerciale in poco tempo, perché già nelle vicinanze, e potevano subito notare il (...) intento a fermare un giovane che solo alla vista degli operanti forniva la propria carta di identità e veniva quindi identificato in (...). Il (...) era allora di nuovo contattato al telefono dall'addetto alla sicurezza del punto vendita (...), il quale lo avvisava che egli nel frattempo aveva fermato la donna che pure aveva varcato l'uscita "senza acquisti" del negozio con a tracolla la borsa contenente il computer.

Il (...) e gli operanti raggiungevano, portando con sé il (...), il (...) e la donna e il (...) riconosceva immediatamente il (...) come l'uomo che aveva poco prima visto in negozio insieme alla donna intento a impossessarsi del computer.

La donna era identificata in (...) e dalla sua borsa era estratto il computer Apple del valore di euro 1.379,00 che era restituito al negozio perfettamente integro anche nel dispositivo antitaccheggio. Infatti, si poteva constatare che la borsa era al suo interno foderata di carta di alluminio, rivestimento che impedisce ai sensori delle barriere il rilevamento della merce non pagata.

All'udienza di convalida dell'arresto, (...) ha ammesso l'addebito e (...) si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Così compendiate i risultati delle investigazioni, ricorrono con certezza gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato contestato, in quanto gli imputati hanno compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi del computer.

La condotta si è arrestata allo stadio del tentativo secondo il noto insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui "in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta

allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo" (Cass. pen. Sez. Unite Sent., 17/04/2014, n. 52117 (rv. 261186)).

Sussiste l'aggravante contestata considerato che è stato appurato che la borsa della donna era schermata, si veda in tal senso la pacifica giurisprudenza secondo cui "In tema di furto, l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante in un caso di impossessamento di capi di abbigliamento realizzato mediante occultamento all'interno di una borsa schermata da fogli di alluminio, al fine di eludere il sistema di allarme del centro commerciale dal quale erano stati sottratti)" (Cass. pen. Sez. IV Sent., 06/12/2018, n. 10041 (rv. 275271-01)).

Sono riconosciute agli imputati le circostanze attenuanti generiche per adeguare la pena al fatto e per (...) anche perché ha ammesso l'addebito. Le circostanze attenuanti sono da ritenersi solo equivalenti alle aggravanti contestate, considerato che la recidiva del (...) è piuttosto pronunciata, trattandosi di recidiva specifica e infraquinquennale (inoltre in data 27.8.2021 è stata arrestato per analogo fatto) e considerato che per (...) le ragioni che fondano il riconoscimento delle circostanze attenuanti non consentono di giustificare addirittura un giudizio di prevalenza.

Non può essere riconosciuta la circostanza di cui all'art. 62 n. 4 c.p., in quanto si trattava di un bene di un valore più che cospicuo (euro 1.379,00), riconsegnato al legittimo titolare non certo per volontà degli imputati (a meno che non si voglia riconoscere l'attenuante in tutti i casi di furto tentato con restituzione del bene).

Non può essere ritenuta la tenuità del fatto per l'ovvia considerazione che il danno non è tenue valendo il computer 1.379,00 euro. Per il (...), inoltre, sono superati i limiti edittali, considerata la recidiva contestata e riconosciuta e comunque anche tenuto conto dell'abitudine della condotta (un mese dopo è stato arrestato per analogo reato e ha una pendenza pei* fatto analogo del 21.6.2018).

Passando al trattamento sanzionatorio, tenuto conto di tutti i fattori di commisurazione della pena indicati dall'art. 133 c.p., ed in particolare della gravità del fatto, sotto il profilo della gravità del danno (si tratta del tentativo di furto di un bene di ingente valore), si stima di giustizia la pena finale di mesi 7 di reclusione ed euro 500,00 di multa per la (...) e una pena leggermente più lieve per il (...) a mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa, in considerazione della sua giovane età e in considerazione della più mite condanna già emessa nei suoi confronti (mesi 1 di reclusione ed euro 50,00 di multa, rispetto a quella ad anni 2 mesi 2 giorni 20 di reclusione già irrogata nei confronti della complice).

Un nuovo arresto per analogo reato appena 2 mesi dopo l'arresto per il delitto per cui si procede rende immeritevole il (...) del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di legge.

Va disposta la confisca e distruzione della borsa schermata sequestrata alla (...).

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 ss. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

Gli imputati responsabili del reato ascritto e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata a entrambi operata la diminuzione di rito, li

CONDANNA

(...) alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di legge;

(...) alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di legge;

DISPONE

la confisca e la distruzione della borsa sequestrata a (...) Visto l'art. 544 c. 3 c.p.p.,

INDICA

in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Genova il 28 settembre 2021.

Depositata in Cancelleria l'8 ottobre 2021.